



Università degli Studi di Udine  
Accordo di contrattazione decentrata

N.3 Del 25.06.2001

**Oggetto: CCNL 1998/2001 - trattamento accessorio personale tecnico amministrativo - costituzione dei fondi ex art. 67 e 70 CCNL 09.08.2000 - anni 2001/2002**

Tra le parti

così costituite:

1. Commissione di Parte Pubblica, nominata ai sensi dell'art. 63 del Regolamento Generale d'Ateneo
2. Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), eletta il 26 novembre 1998, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL del comparto università (R.S.A.)

VISTO il CCNL del personale del comparto università relativo al quadriennio 1998/2001;

PRESO ATTO che il fondo per le progressioni economiche e la produttività collettiva e individuale di cui all'art. 67 del suddetto CCNL, così come determinato dall'accordo n. 7 del 19.12.2000, ammonta a £. 848.261.440 per l'anno 2000;

RITENUTO di rideterminare il medesimo fondo per gli anni 2001/2002;

CONSIDERATO che i risparmi da part-time ammontano a £. 142.000.000 per l'anno 2001;

CONSIDERATO che il citato accordo n. 7 destina un importo di £. 191.565.214 al programma per le progressioni economiche all'interno della categoria (prima fase) e che, ai sensi dell'art. 68, comma 3 del CCNL 09.08.2001, tale somma deve essere trasferita permanentemente dal fondo accessori ai competenti capitoli di bilancio;

PRESO ATTO che il fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale Elevate Professionalità di cui all'art. 70 del CCNL 09.08.2001 resta inalterato

si conviene e stipula quanto segue

1. Il fondo del trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo ex art. 67 del CCNL 09.08.2000, per gli anni 2001/2002 viene determinato nella stessa misura dell'anno 2000 diminuito dell'importo da utilizzare, sempre per

l'anno 2000, per la mobilità orizzontale e incrementato dai maggiori risparmi derivanti dal part-time per l'anno 2001. Le parti concordano altresì che l'Amministrazione stanzi ulteriori £. 80.000.000 "una tantum", da destinarsi alla seconda fase della manovra per le progressioni economiche all'interno della categoria, da definirsi entro il mese di agosto 2002 e per un importo complessivo presunto di £. 200.000.000. I relativi costi saranno comunque riassorbiti dal trattamento accessorio previsto per gli anni successivi

2. Per gli anni 2001/2002, il fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale Elevate Professionalità di cui all'art. 70 del CCNL 09.08.2001 resta inalterato.
3. Le parti stabiliscono di rivedere gli importi sopra indicati alla luce di quanto disciplinato dai futuri contratti collettivi.

**F.to La Commissione di parte pubblica**

**F.to La Parte sindacale**